

STUDIO LEGALE GAMBARDELLA
Corso Tommaso Vitale, 155
tel. 081/5125646 - fax 081/5100842
e-mail: studiolegale@avvocatogiusepegambardella.it
pec: giuseppe.gambardella@pecavvocatinola.it
80035 - Nola (Na)

avv. Giuseppe Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Avv. Francesco Siano
Avv. Angela Gambardella

Spett.le **COMMISSIONE DI GARANZIA E
SCIOPERO ROMA**
Pec: segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

Spett.le **UNAL
UNIONE NAZIONALE E AUTONOMA DEL LAVORO**
Pec: unal-sindacato@pcert.postecert.it

E p.c.

Spett.le **QUESTURA DI SALERNO
Alla c.a. Dott.ssa Acconcia
Dirigente Polizia Amministrativa Salerno**
Pec: dipps174.00n0@pecps.poliziadistato.it

Spett.le **PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO**
Pec: prot.procura.salerno@giustiziacert.it

Spett.le **PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**
Pec: prot.tribunale.nocerainferiore@giustiziacert.it

Spett.le **UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI SALERNO**
Pec: protocollo.prefsa@pec.interno.it

Spett.le **DIREZIONE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI SALERNO**
Pec: itl.salerno@pec.ispettorato.gov.it

Spett.le **U.N.I.V.**
info@univviglianza.it

Spett.le **CONFINDUSTRIA SALERNO**
Pec: confindustriasalerno@legalmail.it

Oggetto: istanza ex art.4. comma 4-quater, accertamento violazione dell'art.2 della legge n.136/1990

In nome e per conto della società Europolice s.r.l. (C.F. 03188330652), in persona del legale rapp.te p.t. avv. Tonia Sperandeo (C.F. CFRTNO69P57E487T), con sede legale in Castel San Giorgio (Sa) alla via Europa n. 72, che con me sottoscrive la presente per rato e conferma, riscontro la comunicazione di proclamazione di sciopero da parte della sigla sindacale UNAL, pervenuta con pec del 18.8.2023.

Premesso che:

- La società istante opera nel settore dei servizi di sicurezza privata e portierato, con un organico complessivo di circa 225 unità lavorative, su tutto il territorio reginale; in particolare nella provincia di Salerno.

- L'Unal è un'associazione sindacale autonoma non firmataria del CCNL di categoria applicato in azienda, sottoscritto dalle associazioni di categoria aderenti alla CGIL-CISL-UIL, né tanto meno ha partecipato a negoziati nazionali o territoriali per la stipula di accordi collettivi; attualmente ha 16 iscritti, cioè 3 in meno dopo la proclamazione dello sciopero; mentre la maggioranza aderisce alla Fisascat-Cisl.

- Per tali ragioni l'Unal non ha una RSA aziendale né può godere dei diritti riconosciuti alle oo.ss. negoziatrici degli accordi collettivi applicati in ambito aziendale, così come previsto dall'art.19 della legge n.300/70.

- In data 28.07.23, il sig. Pellegrino, quale segretario generale dell'UNAL, invia a mezzo pec alla società la seguente comunicazione: *"Forse non sono stato chiaro, all'atto dell'iscrizione a codesto Sindacato, che la gpg Iorio Michele, doveva da quella data in poi effettuare turni di lavoro al massimo di otto ore giornaliere. Ma a quando vedo da questo orecchio proprio non ci volete sentire, infatti domani gli avete assegnato un turno di 10 ore, e questo mese ha già totalizzato ben 260 ore totali di lavoro, come gli saranno pagate? come lo scorso mese e i precedenti mesi, vi ricordo che lo scorso mese di giugno, ha effettuato 326 ore di lavoro, e le ore di straordinario gli sono state retribuite come "rimborso spese" per la somma di euro 400,00, in busta paga, facendo così sparire lo straordinario che è soggetto alla tassazione. Poi andremo a esporre la settimana prossima agli organi preposti questo andazzo che si protrae da anni nella vostra azienda, e mi riferisco a tutti i dipendenti. Per il momento mi limito ad anticipare questa pec all'ispettorato del Lavoro e alla Questura che dovranno fare dei controlli approfonditi in merito. Quindi ancora una volta vi invito ad assegnare alla gpg Iorio Michele sin da domani un turno di massimo otto ore".* (**doc.n.1**)

- La società, con nota a mezzo pec del 31.07.2023, così replica:

"Egregio sig. Pellegrino Francesco, in riferimento alla Sua Pec del 28/07/2023, di cui si contestano il contenuto e i toni del tutto inadeguati, al fine di auspicare una serena e fattiva collaborazione fra l'azienda e il sindacato da Lei rappresentato, La invitiamo ad un incontro - anche alla presenza del lavoratore Michele Iorio - per il giorno 03/08/2023 alle ore 11,30, presso i nostri uffici siti in Castel San Giorgio (SA), alla via Europa, 72 al fine di discutere delle problematiche lavorative.

Certi di un positivo e cortese riscontro di adesione, Le inviamo

Distinti Saluti

L'amministratore Unico

avv. Tonia Sperandeo". (**doc.n.2**)

- A tale disponibilità di incontro, con pec del 14.08.23, l'Unal ha, tuttavia, inviato alla Europolice s.r.l. una comunicazione di apertura della procedura di "raffreddamento" ex legge 146/90 in previsione della proclamazione dello sciopero (**doc.n.3**)

- La società, con nota del 16.08.23, inviata a mezzo pec, ha dato riscontro all'UNAL comunicando una disponibilità di incontro per esperire il tentativo di accordo: *"in ossequio alle disposizioni di legge la invitiamo a incontrarci presso i nostri uffici il giorno 29.08.23 alle ore 12.00 o in alternativa in qualsiasi altra data successiva allo stesso 29.08.23, che Ella, in rapporto*

al periodo estivo, voglia proporre nel rispetto dei termini di legge. Resta inteso che, qualora non intenda modificare la data dell'incontro, resta così stabilito.” (doc.n.4)

- L'Unal, con pec del 18.08.23, anziché confermare o differire l'incontro, non curandosi della disponibilità aziendale, ha fatto pervenire direttamente la proclamazione dello sciopero: *“La presente per comunicarVi che l'UNAL (Unione Nazionale Autonoma del Lavoro) Sindacato rappresentativo dei lavoratori dell'Istituto di vigilanza privata Europolice s.r.l., con sede in Castel San Giorgio (SA) alla Via Europa 72, avendo ottemperato alle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla Legge, dopo la dichiarazione dello stato di agitazione del 14 agosto 2023, proclama una giornata di sciopero aziendale dalle ore 06,00 del 30 agosto 2023 alle ore 06,00 del 31 agosto 2023 per un totale di ore 24 (ventiquattro e dalle ore 06,00 del 04 settembre 2023 alle ore 06,00 del 05 settembre 2023 per un totale di ore 24”.* (doc.n.5)

- Allo sciopero hanno aderito n.7 lavoratori.

- La società con nota del 23/08/2023 indirizzata alla Commissione di Garanzia, ha contestato la legittimità della proclamazione dello sciopero, per violazioni formali e sostanziali. (doc.n.6)

- Con nota del 31/08/2023 l'Unal ha comunicato alla scrivente società che lo sciopero, proclamato per il giorno 04/09/2023 veniva anche in questo caso illegittimamente differito al 11/09/2023 (doc.n.7). Deve segnalarsi che la partecipazione è stata di 5 unità lavorative.

- La Fisascat-Cisl, in data 6 settembre 2023, ha convocato un'assemblea dei lavoratori i quali hanno sottoscritto il seguente verbale: *“ Il giorno 06 Settembre 2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 c/o i locali della EUROPOLICE si è tenuta un'Assemblea Sindacale retribuita alla quale sono presenti i seguenti lavoratori (allegato foglio di presenza). Il segretario Provinciale illustra lo schema del nuovo contratto nazionale degli istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari. Successivamente si è chiesto ai lavoratori presenti se ci fossero tematiche specifiche da affrontare con la Società, visto che alla Fisascat Cisl ad oggi non sono arrivate segnalazioni. I lavoratori fanno presente che non ci sono particolari problemi, ma ci sono esclusivamente problematiche ordinarie che vengono affrontate direttamente con i referenti dell'Azienda. La Fisascat Cisl Salerno comunque, si rende disponibile, mettendo a disposizione tutti i recapiti necessari sia telefonici che le sedi territoriali e sollecita a tutti i lavoratori presenti a segnalare eventuali problematiche. Inoltre la Fisascat Cisl si fa carico di richiedere un incontro all'Azienda Europolice per verificare la possibilità di migliorare le condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori. I lavoratori dichiarano la loro soddisfazione per la proposta della Fisascat Cisl di Salerno la quale si impegna in caso positivo di indire in via preventiva un'assemblea per sottoporre ai lavoratori eventuali accordi che si dovessero realizzare”* (doc.n.8).

- L'Unal, con pec del 4 Settembre 2023, ore 15.20, invia alla società una comunicazione, denunciando un fatto inesistente: *“ Pur sapendo voi che, il lavoratore è momentaneamente in una situazione di disagio, a causa dell'indisponibilità del proprio automezzo, per le ragioni già a voi esposte dallo stesso, questa mattina e le successive, è stato inviato in servizio a Castellammare di Stabia, località che per il rientro alla propria dimora, non dispone di collegamenti diretti, ma che costringe il lavoratore a fare dei giri per poter tornare a casa. Questo Vostro atteggiamento che continua nel causare difficoltà ai dipendenti, evidentemente provoca in Voi un senso di appagamento che non si spiega. Detto questo vi chiedo di inviare entro cinque giorni dal ricevimento della presente, allo scrivente la lettera di assunzione in cui risulta la località di lavoro del medesimo, tale richiesta è stata autorizzata alla scrivente, dall'informativa sulla privacy che si allega, firmata dallo stesso.”*

- L'Unal, a rettifica di quanto aveva comunicato, a distanza di qualche ora (h.18.46) invia alla società una nuova comunicazione: *“ Il lavoratore ha risolto, per quanto riguarda i mezzi pubblici, resto in attesa della sua lettera di assunzione. ”* (doc.n.9)

- La società, infatti, pur non avendo alcun obbligo a risolvere quel tipo di problema, aveva comunque accolto la richiesta del lavoratore, prima ancora della comunicazione del lavoratore, di impiegarlo provvisoriamente su di una postazione raggiungibile, comodamente, con i mezzi pubblici.

Illegittimità della proclamazione per violazione dell'art.2 della legge n.146/90, come successivamente novellata

Prima di prendere in esame il merito della proclamazione, giova richiamare il quadro normativo che disciplina la procedura per la proclamazione dello sciopero. L'art. 2 della legge n. 164/90 prevede, tra l'altro, che *“nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1”*.

L'art. 4 della stessa legge, poi, prevede una sanzione per coloro che proclamano e/o effettuano lo sciopero in violazione della suddetta norma: *“nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 2.500,00”*.

Alla luce della disciplina richiamata appare di tutta evidenza che la proclamazione è radicalmente illegittima, per violazione della norma che prevede l'obbligo dell'espletamento della procedura di raffreddamento, avendo comunicato l'apertura e non avendo dato seguito alla richiesta di tentativo di conciliazione proposta dalla società.

Sui motivi sottesi alla proclamazione

Preme precisare, in primo luogo, che le rivendicazioni strumentalmente sollevate dalla sigla sindacale non riportano la sottoscrizione di alcun lavoratore e men che mai alla società è pervenuta una richiesta in tal senso dai suoi dipendenti. Allo stato degli atti, la doglianza posta a base dello sciopero è sollevata dall'UNAL senza l'avallo dei lavoratori. Va aggiunto, per completezza espositiva, che alla società non è pervenuto alcun ricorso giudiziario avente ad oggetto la rivendicazione di pretese di cui si fa “portatrice” l'UNAL.

Ad ogni modo, se pure volessimo pendere in considerazione il merito delle rivendicazioni, in mera teoria, non possono giustificare la proclamazione dello sciopero. Come noto nel diritto di sciopero tutelato costituzionalmente “rientrano sicuramente gli scioperi proclamati in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori”.

Giova rammentare che il diritto allo sciopero è concepito come uno strumento di “persuasione” negoziale nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere un miglioramento delle condizioni retributive e/o normative più vantaggiose rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva. Non è ragionevole pensare allo sciopero come mezzo per ottenere quanto è previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. L'ordinamento giuridico è dotato di strumenti processuali e sostanziali idonei e celeri affinché i lavoratori possano ottenere le tutele accorate dalla legge.

Tanto premesso, si


CHIEDE

che venga accertata e dichiarata la illegittimità della proclamazione dello sciopero indetto dalla UNAL, con l'applicazione del regime sanzionatori previsto dalla legge.

Distinti saluti.

Nola, 11.09.2023

Avv. Giuseppe Gambardella



Avv. Tonia Sperandeo

EURPOLICE srl
L'amministratore unico
Avv. Tonia Sperandeo
"NICOLA SCUDRÀ" MANAGER
UNI10459:2017

Si allega:

- Doc.n.1. Pec dell'UNAL del 28.07.2023;
- Doc.n.2 Riscontro pec dell'EUROPOLICE del 31.07.2023;
- Doc.n.3 Comunicazione UNAL del 14.08.2023;
- Doc.n.4 Pec Europolice del 16.08.2023;
- Doc.n.5 Pec UNAL del 18.08.2023 di Proclamazione dello Sciopero;
- Doc.n.6 Nota Europolice del 23.08.2023;
- Doc.n.7 Nota UNAL DEL 31.08.2023;
- Doc.n.8 Assemblea Fisascat-Cisl del 06.09.2023;
- Doc.n.9 N. 02 Pec UNAL del 04.09.2023 (h.15.20) e Pec UNAL del 04.09.2023 (h.18.46).